

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) [Esci](#)



SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno


PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5284 del 17 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo - mancata dimostrazione dei redditi prodotti in Italia e non sono stati assolti gli oneri fiscali in Egitto in esecuzione di convenzione stipulata con l'Italia del 1979



REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6690 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Egidi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00748/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012 il Cons. Vittorio Stelo e udito l'avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1.1. Il Questore di Brescia, con decreto n. A12 del 23 ottobre 2008, ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal signor Faltas *****, cittadino egiziano, titolare dell'omonima impresa individuale TNA in Egitto ed esercente in Italia di "ufficio rappresentanza armi e munizioni import-export", posto che l'interessato non ha dimostrato di produrre redditi in Italia e che la sede dell'impresa era ubicata in stabile disabitato e in ristrutturazione.

1.2. La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n.5229 del 20 ottobre 2009, in riforma

dell'ordinanza del T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione I n.255/2009, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado “considerato che il ricorso è sorretto dal fumus boni iuris perché dalla documentazione prodotta (in particolare dalle fatture e dalle dichiarazioni di trasferimento di contanti), risulta che il ricorrente svolge un'attività che gli consente di reperire un reddito sufficiente al sostentamento”.

2. Quel T.A.R., con sentenza n.748 del 18 aprile 2012 depositata il 4 maggio 2012, con condanna alle spese, ha respinto il ricorso proposto dal signor ***** avverso il citato provvedimento questorile nonché il ricorso per motivi aggiunti presentato avverso il permesso di soggiorno rilasciato il 12 gennaio 2010 per motivi di giustizia e per 6 mesi.

I giudici di primo grado hanno ritenuto che in effetti l'interessato non aveva provato la produzione di un reddito in Italia, ex art.26, c.3, del [D.L.vo n.286/1998](#), non rilevando a tal fine altri parametri economici (patrimonio personale, fatturato, bollette doganali, acquisto di vecchie autovetture, possesso di denaro) né che lo stesso abbia assolto gli oneri fiscali in Egitto in esecuzione di convenzione stipulata con l'Italia del 1979.

Al contempo è stato dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, posto che il ricorrente avrebbe dovuto correttamente richiedere, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare della VI Sezione.

3. Il signor ***** , con atto notificato il 13 settembre 2012 e depositato il 18 settembre 2012, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado, e in particolare il pagamento delle tasse in Egitto; la costituzione in Italia di ramo d'azienda-ufficio di rappresentanza della omonima T.N.A. con sede principale in Cairo; fatture per acquisti di beni e dichiarazioni di trasferimento, contante di denaro, lo svolgimento di attività lavorativa e il possesso della disponibilità economica necessaria al sostentamento in Italia.

Tant'è che la stessa Questura aveva già rilasciato dal 1986 il permesso di soggiorno per lavoro autonomo sulla base della stessa situazione, per cui l'attuale diniego risulterebbe altresì immotivato.

L'appellante infine si dilunga sugli elementi identificativi della “stabile organizzazione” ai fini delle imposte sui redditi, e di “centro di attività stabile” ai fini dell' I.V.A., riferendosi anche a sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia CE, a direttive comunitarie e convenzioni OCSE.

4. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia si sono costituiti con mero atto formale dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 21 settembre 2012, unitamente a documentazione già prodotta in primo grado.

5. Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2012, presente l'Avvocatura generale dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

6.1. Ciò premesso, l'appello è fondato e va quindi riformata la sentenza impugnata, atteso che questa Sezione non condivide le argomentazioni svolte dai giudici di primo grado ritenendo invece di ribadire la sintetica motivazione posta a sostegno della citata ordinanza della VI Sezione.

6.2. In effetti la documentazione prodotta dall'interessato dimostra chiaramente lo svolgimento, quale rappresentante commerciale in Italia, di una complessa attività, di connesse operazioni di vario genere e di contenuto economico-finanziario anche rilevante, che evidenziano oggettivamente le “fonti lecite” previste dalla normativa e quindi il possesso di disponibilità economiche idonee alla stabile permanenza in Italia.

Si aggiunge che lo stesso risulta aver reperito sistemazione alloggiativa in altro stabile in Brescia, diverso, come riferisce la stessa Questura in atti, dalla precedente sede in disuso e in ristrutturazione.

Tali circostanze non sono contestate dall'Amministrazione che si è limitata a una mera affermazione sul punto omettendo qualsivoglia argomentazione o approfondimento proprio in merito alla documentazione prodotta, per di più non indicando i motivi che avevano indotto al diniego del rinnovo del permesso avuto riguardo al precedente rilascio del permesso in presenza di asserita analoga situazione dell'interessato.

6.3. Se, poi, ciò che gli atti impugnati sottintendono è che ai fini in questione si possa tenere conto solo del reddito risultante dalla documentazione fiscale italiana - vale a dire che il solo reddito utile al conseguimento del permesso di soggiorno sia quello assoggettato al regime fiscale italiano e per il quale siano stati assolti i relativi oneri - trattasi di tesi non interamente destituita di fondamento, ma comunque errata nella parte in cui nega rilevanza anche ai redditi (non importa se prodotti in Italia o all'estero) che in virtù degli accordi internazionali contro la doppia imposizione scontano gli oneri fiscali in un Paese diverso dall'Italia.

7. Ne consegue che gli atti impugnati risultano viziati da difetto del presupposto e da carente motivazione e, pertanto, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Amministrazione, vanno annullati, con conseguente effetto caducatorio del decreto di espulsione emesso il 21 marzo 2009, come riferisce la Questura, dalla Prefettura di Brescia, in esecuzione per l'appunto del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e va riformata la sentenza impugnata.

Data la particolarità della fattispecie si ritiene di disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **accoglie** l'appello, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate per l'intero giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 17 Ottobre 2012

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati
Subito Sui Nostri Corsi.

www.cepu.it

Scegli Tu! ▶

News



Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della caritas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)

- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891